

CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
(Provincia di Bologna)



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

coordinata con le controdeduzioni alle osservazioni

REDATTA da:

Arch. Piero Vignali
Geom. Ivano Venturini
(Sviluppo Comune Srl)

Adozione	Delib. C.C. n. 5	del 10 febbraio 2005
Approvazione	Delib. C.C. n. 72	del 28 novembre 2007

elaborato

r

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Riferimenti normativi	pag. 4
3. Metodologia operativa	pag. 7
4. Descrizione della zonizzazione acustica nei centri abitati	pag. 16
5. Procedure per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale – Elaborati costitutivi	pag. 19

1. Premessa

Il problema dell'inquinamento acustico in ambito urbano, seppur da sempre presente nelle aree abitate, in questi ultimi anni ha progressivamente assunto primaria importanza nel contesto territoriale dell'Emilia Romagna.

La ragione principale è rappresentata dall'effettivo incremento qualitativo e quantitativo delle sorgenti sonore, logica conseguenza dell'elevato tasso di sviluppo economico avvenuto nel nostro territorio da alcuni anni a questa parte.

In termini generali le azioni umane, intese in questa sede come inserite in un sistema economico - sociale, producono inevitabilmente un impatto sull'ambiente che suppone un'analisi approfondita delle cause e l'identificazione di possibili soluzioni ai fini di mantenere il sistema di sviluppo sostenibile.

Situazioni di rumorosità superiori alla soglia di disturbo per la popolazione esposta, infatti, testimoniano una situazione di inquinamento diffuso, tipico di aree urbane ad elevata concentrazione insediativa ed alto sviluppo economico in cui risultano preponderanti la mobilità ed il relativo tasso di motorizzazione.

A tal proposito la legislazione nazionale ha contribuito, a partire dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", a tutelare la popolazione dagli effetti dell'inquinamento acustico coinvolgendo gli enti territoriali ad azioni di controllo, di prevenzione e di risanamento.

L'entrata in vigore della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447 del 26 ottobre 1995 e dei successivi decreti applicativi, ha dato luogo ad un quadro normativo volto a tutelare l'ambiente abitativo ed esterno in modo sempre crescente, grazie anche all'introduzione di nuovi limiti ed all'istituzione di strumenti legislativi atti a facilitare le azioni di pianificazione e di controllo degli enti locali.

2. Riferimenti normativi

L'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 prevede che i Comuni adottino la classificazione del proprio territorio in zone acustiche in rapporto alle differenti destinazioni d'uso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.

Si riportano di seguito le declaratorie delle sei classi individuate in tabella 1 dal suddetto D.P.C.M.

Classe I^a

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II^a

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III^a

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV^a

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V^a

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI^a

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'articolo 2 del medesimo D.P.C.M. 1/3/1991 stabilisce anche che, per le zone non esclusivamente industriali, in altre parole le classi di destinazione d'uso I÷V, oltre ai limiti assoluti specificati precedentemente, devono essere rispettate differenze tra il rumore residuo ed il rumore ambientale di 3 dBA per il periodo notturno e di 5 dBA per il periodo diurno; la verifica del rispetto del criterio differenziale deve essere condotta strumentalmente all'interno degli ambienti abitativi eventualmente disturbati.

La Regione Emilia Romagna ha emanato la Legge n. 15 del 9 maggio 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001, i *"Criteri orientativi per le amministrazioni comunali per la suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991: 'Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno'"*.

L'emanazione della Legge 447/95 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, pur confermando i principi ispiratori del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, ha contribuito a fornire una maggior sistematicità e chiarezza relativamente alla gestione del problema rumore negli ambienti di vita.

La Legge 447/95, infatti, si compone di prescrizioni già operative e di principi normativi attuati da successivi decreti applicativi emanati, o in via di emanazione, da parte delle istituzioni centrali e periferiche; in questa sede comunque saranno trattati unicamente i decreti attuativi inerenti alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Relativamente alle amministrazioni comunali, con la legge quadro nascono nuove competenze per la gestione del territorio, strumenti indispensabili per la tutela dall'inquinamento acustico; il Comune infatti ha l'obbligo di richiedere una documentazione di previsione di impatto acustico in sede di richiesta di permesso di costruire, o di autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, sportive, ricreative nonché commerciali.

Per la realizzazione di opere architettoniche in cui la quiete ed il comfort acustico divengono requisiti fondamentali ai fini di un utilizzo appropriato (scuole e asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici ed insediamenti residenziali), è previsto l'obbligo di presentare documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate.

Relativamente alle attività temporanee ed a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo, la normativa recepisce le disposizioni in materia di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 45 del 21/1/2002 (*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/2001 n° 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*)

Occorre specificare che le nuove funzioni delle amministrazioni comunali appena descritte devono essere obbligatoriamente attuate a partire dall'emanazione della Legge 447/95 e prescindono dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio.

Il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" associa ai limiti già previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 valori limite di emissione, di attenzione e di qualità.

Nell'ordine i valori di emissione si riferiscono a ciascuna singola sorgente fissa o mobile, i valori di attenzione fissano soglie di esposizione al rumore il cui superamento presuppone l'adozione da parte dei Comuni del piano di risanamento ed i valori di qualità costituiscono l'obiettivo ottimale a cui devono tendere gli interventi previsti dal piano di risanamento.

Le specifiche definizioni dei valori acustici di cui sopra, sono riportate al punto 1.3.1 delle N.T.A.

Il D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" stabilisce le modalità di misura e le caratteristiche della strumentazione al fine di determinare una tecnica di misura omogenea e allo stesso tempo conforme agli standard di precisione definiti da norme tecniche di riferimento.

3. Metodologia operativa

Il Comune di Granarolo è dotato di strumentazione urbanistica generale, con PRG approvato con delibera di Giunta Regionale n° 2430 del 7.10.1996 e successive Varianti Specifiche approvate negli anni successivi.

Ai fini della classificazione acustica del territorio comunale e della sua suddivisione in Unità Territoriali Omogenee (UTO), secondo la direttiva regionale (Delibera G.R. 2053 del 9/10/01) è stata presa a riferimento la zonizzazione di PRG sia per quanto riguarda lo stato di fatto (aree urbanizzate) che per le previsioni (territorio urbanizzabile); si rileva a tal proposito che le previsioni urbanistiche di PRG attuate od in corso di attuazione con piani particolareggiati approvati, ai fini della zonizzazione acustica sono state considerate come zone esistenti, in base ai criteri di cui al punto 2 della direttiva regionale citata.

In particolare sono state considerate nell'ambito dello stato di progetto le espansioni residenziali e produttive per le quali non sono stati presentati piani urbanistici preventivi; tali espansioni riguardano i comparti residenziali C2.6 e C2.12 ed i comparti produttivi D4.1 e D4.4 di Quarto Inferiore, i comparti "D5" di ristrutturazione urbanistica a destinazione terziario-commerciale di Cadriano ed il comparto residenziale C8 di Lovoletto.

Parimenti è stata considerata come area di progetto la zona "L1" (ex colorificio del Reno), ubicata sulla via S. Donato a nord della Trasversale di Pianura destinata ad attività ricreative, commerciali, terziarie e le zone L2.1 e L2.2 relative all'insediamento Progeo, in cui sono previste attività miste e considerato come insediamento già attuato e l'area da destinarsi a sede della Protezione civile e servizi in via del Frullo.

Ciò ha permesso di formare un quadro conoscitivo finalizzato alla individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio comunale con riferimento:

- all'uso reale del suolo per il territorio urbanizzato (stato di fatto)
- alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di progetto)

L'applicazione della metodologia indicata ha consentito di individuare le Unità Territoriali Omogenee (UTO), sulle quali si effettuano le diverse valutazioni ed i necessari approfondimenti, ponendo in relazione fra loro le varie aree individuate per identificarne eventuali problematiche.

Secondo la normativa di riferimento, le classi previste sono così individuate (cfr. DPCM 01/03/1991 e Direttiva regionale di cui alla Delibera G.R. n° 2053/2001:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Periodo diurno Leq (dBA)	Periodo notturno Leq (dBA)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana (forte prevalenza di attività terziarie)	65	55
V Aree prevalentemente industriali-artigianali con limitata presenza di attività terziarie ed abitazioni	70	60
VI Aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale	70	70

Gli elaborati grafici individuano le aree e la relativa zonizzazione secondo le classi acustiche sopra richiamate ed evidenziate con le campiture ed i colori definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale citata, elaborati debitamente aggiornati con le controdeduzioni alle osservazioni ed alle modifiche d'ufficio in sede di approvazione a seguito di successive varianti urbanistiche approvate.

In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PRG/VG.; per ciascuna di queste aree, in rapporto alla classificazione stessa, si dovrà fare riferimento ai valori massimi di livello sonoro ammissibili riportati nella tabella precedente

Per il Comune di Granarolo le entità territoriali esaminate specificatamente, in quanto generatrici di problematiche connesse con la disciplina relativa alla tutela dall'inquinamento acustico, sono state le seguenti:

Centri abitati: Granarolo, Quarto Inferiore, Viadagola, Cadriano, Lovoletto, Casetti di Cadriano

Insedimenti produttivi (comprensivi degli ambiti commerciali-terziari):

Zona produttiva Granarolo, Zona produttiva di Quarto Inferiore, Zona produttiva di Cadriano

Viabilità: Strada Statale 64 Porrettana, Strade Provinciali (S.P. 3 trasversale di Pianura, S.P. 5 S. Donato, S.P. 46 (Granarolo-Viadagola), e le principali strade comunali.

Sono inoltre state individuate le strade di progetto relative alla Variante Porrettana a Lovoletto, alla Lungosavena (nuova S. Donato e l'Intermedia di Pianura, alle strade di futuro collegamento fra l'attuale S.P.5 S. Donato e la nuova Lungo Savena (vie Foggia Nuova e via Prati).

Zone agricole: Territorio comunale residuo

Relativamente alla classificazione, si sono seguiti i criteri e le modalità di cui alla citata direttiva regionale, (cfr. punti 2.2.1 e 2.2.2), attribuendo in modo diretto la classificazione ad alcune zone, ed in modo parametrico ad altre.

Per quanto riguarda le classi I, IV, V e VI si è proceduto quindi all'attribuzione diretta della classe secondo la specifica classificazione urbanistica di PRG/VG e la reale caratteristica della zona.

Per le classi II e III, invece, è stata svolta la verifica dei parametri mediante la specifica indagine della presenza di abitanti, attività commerciali e produttive, così come previsto nella direttiva regionale.

L'analisi per queste ultime aree è quindi consistita, per ciascun ambito urbanisticamente omogeneo, nella ricerca dei seguenti valori:

- a) densità di popolazione
- b) densità di attività commerciali
- c) densità di attività produttive

I parametri ottenuti hanno permesso di attribuire le rispettive classi di appartenenza in base ai punteggi associati secondo le indicazioni del punto 2.2.2 della citata delibera regionale con attribuzione di punteggi correlati all'entità dei valori dei parametri stessi, così come riportato nelle tabelle seguenti:

Densità di popolazione “D”

Densità D (Ab/Ha)	Punti
$D \leq 50$	1
$50 < D \leq 75$	1,5
$75 < D \leq 100$	2
$100 < D \leq 150$	2,5
$D > 150$	3

Densità di attività commerciali “C”

Sup. % (C)	Punti
$C \leq 1,5$	1
$1,5 < C \leq 10$	2
$C > 10$	3

Densità di attività produttive “P”

Sup. % (P)	Punti
$P \leq 0,5$	1
$0,5 < P \leq 5$	2
$P > 5$	3

Punteggio attribuito ($X = D+C+P$)

Punteggio	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA
$X \leq 4$	II
$X = 4,5$	II o III da valutarsi caso per caso
$5 \leq X \leq 6$	III
$X = 6,5$	III o IV da valutarsi caso per caso
$X \geq 7$	IV

Per le aree residenziali di espansione già previste nella classificazione acustica adottata “di progetto”, di progetto ed oggi già attuate, è stata trasformata la classe acustica in “esistente”, mentre per la nuove aree incluse mediante varianti specifiche al PRG, sono state recepite le classi acustiche assegnate contestualmente, con le quali si è anche aggiornata la classificazione acustica.

Il risultato ottenuto è riportato nelle tabelle esplicative di seguito riportate.

ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE II^A, III^A E IV^A DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE PARAMETRI DI VALUTAZIONE

	SEZIONI DI CENSIMENTO	SUPERFICIE SEZIONE Ettari	POPOLAZIONE Abitanti	SUPERFICIE COMMERC. mq	SUPERFICIE PRODUTTIVA mq	DENSITA' DI POPOLAZIONE		DENSITA' DI ATTIVITA' COMMERCIALI		DENSITA' DI ATTIVITA' PRODUTTIVE		TOTALE PUNTEGGIO	CLASSIFICAZ. ACUSTICA ASSEGNATA
						Ab/Ha	Punteggio "D"	Sup/ha %	Punteggio "C"	Sup/Ha %	Punteggio "P"	D+C+P	
GRANAROLO ZONA CENTRALE	1, 2p, 3p, 4p, 5p,	13,1678	1.075	3.380	0	81,64	2	2,57	2	0,00	1	5	III
GRANAROLO	2p, 3p, 4p, 5p, 6p	62,6100	2.535	0	0	40,49	1	0,00	1	0,00	1	3	II
QUARTO ZONA CENTRALE	10p, 11p	10,4323	550	2.229	4.108	52,72	1,5	2,14	2	3,94	2	5,5	III
QUARTO INFERIORE	10p, 11p	15,1377	910	0	961	60,11	1,5	0,00	1	0,63	2	4,5	II
VIADAGOLA	31p, 14p	16,8463	551	188	0	32,71	1	0,11	1	0,00	1	3	II
CADRIANO	18	15,6417	670	645	0	42,83	1	0,41	1	0,00	1	3	II
LOVOLETO	23, 35	14,9070	526	357	0	35,29	1	0,24	1	0,00	1	3	II
CASSETTE DI CADRIANO	22p	2,2619	65	0	0	28,74	1	0,00	1	0,00	1	3	II

Nell'ambito dei centri urbani sono state individuate prioritariamente le aree per le quali esiste l'esigenza della massima tutela (classe I), secondo quanto indicato al punto 2.2.1 della direttiva regionale. Tali aree sono le seguenti:

Capoluogo: Centro scolastico, Casa di Riposo e Chiesa adiacente, attrezzatura sanitaria di via S. Donato, attrezzatura scolastica a nord del Capoluogo su via S. Donato, Cimitero.

Quarti Inferiore: Attrezzatura scolastica e Chiesa adiacente in via S. Donato, Centro scolastico di via Bettini.

Cadriano: Asilo e scuola elementare di Via Cariano
Asilo privato a nord dell'abitato

Nell'ambito del territorio extraurbano non sono state rilevate aree destinate a parchi naturali od altre aree verdi ritenute meritevoli di individuazione in classe I.

Non sono stati individuati inoltre altri beni che, pur classificati di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico-ambientale ai sensi del titolo I del D.Lgs 29/10/1999 n° 490, (ora sostituito con il D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42), richiedano la quiete come condizione essenziale per una loro fruizione e quindi tali da farne identificare, in modo specifico, una propria classificazione (vedasi ad esempio Villa Fibbia, Chiesa di Viadagola e di Lovoletto e la zona "F3" relativa al centro di ricerca sperimentale dell'Università).

Le indagini effettuate in tutti i centri abitati per l'attribuzione delle classi hanno portato alla classificazione delle aree urbane di completamento e di espansione prevalentemente in classe II (ad eccezione dei comparti C2.4, C2.6, C2.8 e C2.12 di classe III per le funzioni miste che assumono ed a seguito dell'assegnazione della classe acustica in sede di variante specifica al PRG).

Nell'ambito dei centri urbani di Granarolo e Quarto Inferiore, è scaturita una differenziazione per la "zona centrale" (prospiciente la S.P.5, S. Donato), determinando una classificazione III per le zone centrali ed una classe II per le aree più periferiche o semiperiferiche.

Tale differenziazione è determinata dalla presenza, nelle stesse aree centrali, di una maggiore concentrazione di popolazione residente, di attività commerciali e terziarie, ed inoltre, per quanto riguarda Quarto Inferiore, di una attività produttiva nel contesto urbano; queste concentrazioni, nel loro insieme, hanno determinato parametri di valutazione, che, sotto il profilo acustico, ne hanno fatto presupporre appunto la classe III (cfr. tabella precedente).

Nell'ambito degli stessi centri abitati le aree prospicienti le strade principali come sopra indicate, sono state individuate in classe IV, aventi ampiezza tale da attestarsi sul primo fronte edificato, qualora trovasi a distanza inferiore di 50 metri dal ciglio stradale (cfr. punto 4.1.1 delibera regionale 2053/2001).

In particolare la classe IV è arretrata, rispetto alla strada, sino a ricomprendere per intero il primo fabbricato frontistante, o comunque tutto il fabbricato qualora questi sia ubicato solo in parte nell'ambito dei 50 metri. Per le aree libere interposte fra i fabbricati, la zona IV si attesta sino a 50 metri dalla strada.

Tutte le zone produttive precedentemente citate, sia esistenti che in previsione, sono state identificate in modo diretto, in classe V, ad eccezione delle aree interne agli stessi insediamenti e classificati in zona "D5", per i quali, essendo previste destinazioni d'uso miste (terziario-commerciali), è stata individuata una classe III.

Il centro sportivo del Capoluogo e la relativa zona di espansione, è stato individuato in classe III, in relazione ad una potenziale fruizione per attività diversificate oltre a quella meramente sportiva (manifestazioni all'aperto, circhi, feste popolari, spettacoli viaggianti, luna park, ecc.).

Tale area viene quindi considerata come "area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile" ai sensi dell'art. 4, 1° comma lettera a) della legge 447/95.

Nell'ambito del territorio esterno alla perimetrazione dei centri edificati, sono state valutate in modo specifico alcune zone aventi una particolare destinazione e caratteristiche funzionali, ai fini della determinazione della relativa classe acustica.

In particolare le aree previste come zona "L" dal PRG relative all'insediamento Progeo, l'insediamento denominato Hotel King, caratterizzati da destinazioni miste, sono state individuate in classe III, come peraltro tutto il conteso agricolo in cui si inseriscono territorialmente; l'insediamento in previsione di PRG, concernente l'ex colorificio del Reno, previsto per nuove destinazioni commerciali, di servizio, ricreative, associative ecc., è stato individuato in classe III di progetto; entrambi gli insediamenti citati, peraltro, sono già inseriti in un contesto agricolo.

L'area destinata all'inceneritore di rifiuti solidi urbani, caratterizzata da un uso monofunzionale e specifico, è stato individuato in classe VI, comprese le aree limitrofe), proprio per la

particolare caratterizzazione e specializzazione funzionale che riveste (cfr. punto 2.2.1 della direttiva regionale 2053/2001).

A tutte le aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, riconducibili alle strade di classe C di cui al comma 2 art. 2 D.Lgs. 285/92 in base al punto 4.1.1. (viabilità esistenti) e 4.1.2, (viabilità di progetto), è stata assegnata la classe IV, con una profondità di mt. 50.

Tali strade sono così identificate:

- S.S. n° 64 Porrettana
- S. P. n° 3 Trasversale di Pianura
- S.P. n° 5 S. Donato
- S.P. n° 46 Granarolo-Viadagola
- Strada comunale via Cadriano (dal confine comunale sud alla S.P. 46)
- Nuova strada di Variante alla S.P. 5 S. Donato
- Strade di futuro collegamento fra l'attuale S.P.5 S. Donato e la nuova Lungo Savena (vie Foggia Nuova e via Prati)
- Intermedia di Pianura

In via generale le aree prospicienti alla viabilità principale, qualora appartenenti a classi acustiche inferiori rispetto a quelle delle Unità Territoriali Omogenee attraversate, assumono la classe acustica corrispondente alle UTO stesse.

Alla luce dell'entrata del DPR 30/3/2004 n° 142 riguardante *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 DPR 30/3/2004 n° 14”*, è stata introdotta la disciplina di riferimento al capitolo 1.4 delle NTA riguardante le infrastrutture stradali riportando in cartografia le fasce di pertinenza A (mt 100), e B (mt. 50) per le strade provinciali e statali, e mt 30 per le locali; per le strade di progetto è prevista un'unica fascia di 250 metri per la nuova Lungosavena e di 150 per la Intermedia di Pianura.

Relativamente agli insediamenti per i quali è richiesta la massima tutela (scuole, asili attrezzature sanitarie, case di riposo), prospicienti infrastrutture viarie, è stata mantenuta la propria classe acustica di appartenenza (classe I), in quanto è necessario garantire comunque il rispetto dei limiti sul perimetro dell'area stessa anche se ricomprese all'interno di fasce di classe IV (cfr. punto 4.1.1 delibera regionale 2053/2001).

La casistica si pone per il centro scolastico a la Casa di Riposo di Granarolo, per l'attrezzatura sanitaria dello stesso capoluogo, per le scuole di Quarto Inferiore e di Cadriano, prospicienti alla viabilità individuata in classe IV.

Secondo le indicazioni della citata delibera regionale, alle aree agricole non ricomprese nelle classificazioni già indicate, è stata attribuita la classe III.

4. Descrizione della zonizzazione acustica nei centri abitati.

Nell'ambito dei centri abitati e delle zone produttive, si possono riscontrare alcune situazioni di potenziale conflitto fra classi acustiche, che possono determinare scostamenti superiori ai 5 dBA. Tali situazioni, in via generale, presuppongono indagini e monitoraggi ai fini di poter valutare le effettive incompatibilità fra le varie zone ed ai fini della eventuale definizione del piano di risanamento acustico che dovrà determinare gli interventi necessari e prioritari ai fini della mitigazione acustica.

I potenziali conflitti rilevabili dalla presente classificazione acustica sono i seguenti

Granarolo

- Zona scolastica, Casa di Riposo e Attrezzatura Religiosa (classe I) ubicata in parte a confine con l'area urbana centrale (classe III) ed in parte con la classe IV di via Roma e di via S. Donato.
- Attrezzatura scolastica di via S. Donato (classe I), ubicata all'interno della Classe IV della viabilità prospiciente.

Quarto Inferiore

- Zona scolastica e Attrezzatura Religiosa (classe I) ubicata in parte a confine con l'area urbana centrale di classe III ed in parte con la classe IV di via S. Donato.
- Zona urbana di classe II in parte confinante con la zona di classe IV della strada provinciale San Donato (classe IV).
- Zona di classe VI (inceneritore), confinante con area agricola di classe III.

Viadagola

- Zona urbana di classe II in parte confinante con la zona di classe IV della strada provinciale via Roma.

Cadriano

- Zone per attrezzature scolastiche (asilo e scuole elementari) di classe I, confinanti con la classe IV di Via Cadriano.
- Zona urbana di classe II confinante in parte con la classe IV di Via Cadriano ed in parte con la classe V della zona produttiva.

Lovoletto

- Zona urbana di classe II confinante con la classe IV relativa alla strada statale Porrettana.

Le situazioni sopradescritte costituiscono ambiti di potenziale conflitto acustico fra zone che, allo stato attuale, solo nominalmente risultano incompatibili.

Ai fini di verificare eventuali ed effettivi superamenti dei limiti di emissione sonora e quindi conflitti acustici propri fra le zone potenzialmente incompatibili sopra descritte, saranno necessari appositi monitoraggi che potranno individuare la necessità di eventuali interventi di mitigazione acustica nei punti di confine con la zona abitata o con le aree comunque sensibili, o una normativa che disciplini l'insediabilità delle attività (anche in ambito produttivo), nel rispetto dei valori acustici richiesti dalla vigente normativa per le limitrofe zone abitate o comunque classificate sensibili sotto il profilo acustico.

In particolare per quanto riguarda in via generale la vicinanza fra la classe IV della viabilità e la classe II della zona abitata soprattutto nei centri urbani, i futuri monitoraggi dovranno indicare la necessità di intervenire oltre che con provvedimenti riguardanti la circolazione stradale (vedasi ad esempio la previsione della variante alla S.P. 5 S. Donato "Lungosavena" per i centri abitati di Granarolo e Quarto Inferiore, e della S.S. 64 Porrettana per Lovoletto), anche l'adozione di sistemi passivi sugli edifici, da indicare nell'ambito dei piani di risanamento.

Relativamente alla vicinanza delle aree produttive con la zona agricola di classe III, verificata per le zone di Cadriano, Granarolo e Quarto Inferiore, anche in questo caso occorrerà effettuare appositi monitoraggi per accertare l'effettivo conflitto determinato dalla tipologia

degli insediamenti presenti, in rapporto anche alla presenza di cicli produttivi continui, ed eventualmente individuare gli accorgimenti idonei per la mitigazione acustica conseguente.

Per quanto concerne la vicinanza delle aree sensibili (attrezzature scolastiche e sanitarie) con le aree di pertinenza stradale di classe IV, occorreranno ugualmente puntuali monitoraggi per individuare eventuali necessità di interventi idonei a mitigare il clima acustico intervenendo sia sulla viabilità ma anche con sistemi passivi sugli edifici degli insediamenti stessi, ferme restando le varianti stradali in previsione di PRG sopra menzionate che dovrebbero contribuire ad un miglioramento complessivo del clima acustico nei centri urbani interessati.

5. Procedure per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale – Elaborati costitutivi

Per l'individuazione territoriale della classificazione acustica e per le prescrizioni attuative, si fa riferimento alla cartografia in scala 1/5000 ed alle norme tecniche d'attuazione.

Gli elaborati costitutivi della classificazione acustica sono i seguenti:

Elaborato "r" – Relazione Illustrativa

Elaborati 1, 2, 3 – Tavole di classificazione acustica (scala 1:5000)

Elaborato "b" – Norme Tecniche di Attuazione

La classificazione acustica è approvata secondo le procedure di cui all'art. 3 della L.R. 15/2001 così come modificato dall'art. 44 della legge regionale 31/2002:

1. La classificazione acustica, viene adottata dal Consiglio Comunale;
2. La classificazione acustica viene depositata per 60 giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni;
3. Al termine del deposito il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute ed acquisito il parere dell'ARPA, approva la zonizzazione acustica;
4. La classificazione acustica approvata è trasmessa alla Provincia di Bologna entro trenta giorni dalla approvazione.